

Reg.delib.n. 578 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

\sim				Γ T		
()	(T	(т	E	ıı	()	:

Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane: disposizioni attuative della lettera 1 bis) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16.

Il giorno **28 Marzo 2013** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI

UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Pag. 1 di 4 RIFERIMENTO: 2013-S144-00112

La legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, riguardante "Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"" prevede che la Giunta provinciale agevoli interventi diretti a realizzare opere di adeguamento, di manutenzione straordinaria, di risanamento e di ristrutturazione di strutture abitative, in modo da renderle idonee alle necessità abitative di persone ultrasessantacinquenni o comunque persone affette da disabilità connesse a processi di invecchiamento ed in particolare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della L.P. 16/90 stabilisce che gli interventi possono essere effettuati anche su alloggi di proprietà o sui quali sia costituito un diritto reale di godimento a favore dei privati.

La Giunta provinciale all'articolo 30 della deliberazione n. 7946 di data 21 giugno 1991 e ss.mm. e ii. ha disciplinato i cosiddetti "Interventi plurimi" cioè la concessione di contributi per particolari e significative iniziative, promosse da enti, associazioni nonché istituzioni e altri organismi a carattere privato con finalità socio-assistenziale senza scopo di lucro aventi tra i propri fini lo svolgimento di attività socio-assistenziali, dirette al risanamento o alla ristrutturazione di immobili e finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinarsi ai soggetti di cui alla sopra citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della L.P. 16/90.

Con l'articolo 62 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, è stato inserita al comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, la lettera 1 bis) che prevede che la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisca i casi in cui le Comunità possono autorizzare enti e organismi pubblici o privati senza scopo di lucro a destinare ad altre attività socio-assistenziali gli alloggi finanziati o ad assegnare questi alloggi a persone che si trovano in particolare stato di bisogno, accertato dai servizi sociali territoriali.

Considerato che i soggetti, individuati al momento di presentazione della domanda di contributo, a favore dei quali dovrebbe essere costruito il diritto reale di godimento sugli alloggi spesso, a fine lavori, non sono più in grado di vivere autonomamente e non sempre è facile trovare altri soggetti con i requisiti previsti dalla norma che intendono trasferirsi nei nuovi alloggi, al fine di utilizzare al meglio queste abitazioni realizzate con fondi pubblici e dare contemporaneamente risposta ad altri bisogni abitativi presenti sul territorio, in attuazione di quanto previsto dalla sopra citata norma, si propone di stabilire che la Comunità/Territorio competente possa autorizzare l'assegnazione a titolo gratuito, se non diversamente disposto dal servizio sociale, degli alloggi che a fine lavori non risultano destinati a soggetti anziani o a persone affette da disabilità connesse a processi di invecchiamento a soggetti deboli individuati dai servizi sociali anche se non in possesso dei requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata. In tal caso non si renderà necessaria la costituzione del diritto reale di godimento, ma sarà sufficiente, anche ai fini della liquidazione del saldo del contributo spettante agli enti, alle associazioni nonché alle istituzioni o ad altri organismi a carattere privato con finalità socio-assistenziale senza scopo di lucro aventi tra i propri fini lo svolgimento di attività socioassistenziali che hanno risanato o ristrutturato l'immobile con contributo previsto dalla L.P. 16/90 l'assegnazione dell'alloggio per il periodo ritenuto necessario per l'eventuale acquisizione di autonomia personale e non superiore al periodo di durata del vincolo di destinazione dell'alloggio medesimo. Resta inteso che nel caso

l'alloggio si liberi prima della scadenza del vincolo di destinazione sarà cura del proprietario verificare nuovamente la presenza di anziani o di soggetti affetti da disabilità connesse a processi di invecchiamento che necessitano di una soluzione abitativa a favore dei quali costituire un diritto reale di godimento o, in subordine, l'individuazione di persone che si trovano in particolare stato di bisogno, accertato dai servizi sociali territoriali alle quali assegnare a titolo gratuito l'alloggio.

Si propone inoltre che, nel caso gli alloggi si rendano disponibili nel periodo di durata del vincolo di destinazione a seguito del trasferimento presso altra soluzione abitativa del titolare del diritto di abitazione o di decesso dello stesso, di prevedere la possibilità, oltre che di assegnarli a persone che si trovano in particolare stato di bisogno, accertato dai servizi sociali territoriali, che la Comunità/Territorio che ha concesso il contributo autorizzi, dopo parere del Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali, la destinazione degli stessi ad altre attività socio-assistenziali per il periodo rimanente di durata del vincolo di destinazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 ed in particolare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di stabilire che le Comunità/Territorio possono autorizzare gli enti, le associazioni nonché le istituzioni e gli altri organismi a carattere privato con finalità socio-assistenziale senza scopo di lucro aventi tra i propri fini lo svolgimento di attività socio-assistenziali che hanno risanato o ristrutturato immobili con contributo previsto dalla della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16:
 - a. ad assegnare, se non diversamente disposto dal servizio sociale, gli alloggi che a fine lavori non risultano destinati a soggetti anziani o a persone affette da disabilità connesse a processi di invecchiamento a persone che si trovano in particolare stato di bisogno, accertato dal servizio sociale territoriale competente, che possono anche non essere in possesso dei requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata, per il periodo ritenuto necessario per l'eventuale acquisizione di autonomia personale, ma non superiore al periodo di durata del vincolo di destinazione dell'alloggio, fermo restando il sostenimento da parte dell'assegnatario degli oneri per utenze e spese condominiali, l'assegnazione degli alloggi avviene alle condizioni, anche economiche, definite dal servizio sociale;
 - b. dopo aver acquisito il parere del Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali, a destinare ad altre attività socio-assistenziali gli alloggi non più utilizzati dal titolare del diritto di abitazione, qualora non sia possibile individuare altro soggetto ultrasessantacinquenne o comunque affetto da disabilità connesse a processi di invecchiamento che necessita di un alloggio;

Pag. 3 di 4 RIFERIMENTO: 2013-S144-00112

2) di stabilire che l'eventuale assegnazione degli alloggi risanati o ristrutturati con contributo previsto dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, a persone che si trovano in particolare stato di bisogno, accertato dal servizio sociale territoriale competente, vale, ai fini della liquidazione del saldo del contributo spettante al proprietario dell'immobile, quale utilizzo ai sensi della legge provinciale n. 16/1990 dello stesso.

MLM